



Prot. n. 17001 FB/lrs

On. Ferruccio Fazio
Dr. Romano Marabelli

Raccomandata AR Prioritaria

Ministero della Salute
Via Giorgio Ribotta n. 5
00144 Roma

Milano, 17 maggio 2011

Oggetto: quesito concernente caudotomia

In data 21 marzo 2011 il Ministro della Salute on. Ferruccio Fazio ha emanato le seguenti indicazioni tecniche in materia di caudotomia con riferimento all'applicazione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata con la legge del 4 novembre 2010 n. 201:

(...) con riferimento al combinato disposto di cui all'art. 10, commi 1, lett. a) e 2, lett. a) della citata Convenzione europea, ossia al divieto di effettuare sugli animali da compagnia interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati ad altri scopi non curativi, quale, tra gli altri, il taglio della coda (art. 10, comma 1 lett. a), nonché alla possibilità di ammettere eccezioni a tale divieto si ritiene di fornire le seguenti indicazioni tecniche.

Fermo restando il divieto assoluto di praticare interventi chirurgici a scopo estetico sugli animali da compagnia, sussiste tuttavia la possibilità di eseguire, in via eccezionale, interventi chirurgici non curativi ritenuti necessari sia per ragioni di medicina veterinaria sia nell'interesse dell'animale, beninteso qualora tali ragioni siano rilevate dal medico veterinario che se ne assume la responsabilità (art. 10, comma 2 lett. a).

La fattispecie in questione è riferibile, in particolare, all'intervento di caudotomia effettuabile sui cani impegnati in talune attività di lavoro, nonché in quelle di natura sportivo-venatoria spesso espletate in condizioni ambientali particolari, quali in zone di fitta vegetazione che, comportando un elevato impegno motorio, espongono notoriamente l'animale al rischio di fratture, ferite e lacerazioni della coda, con ripercussioni sulla salute e sul benessere dello stesso.

Inoltre qualora l'intervento di amputazione della coda fosse praticato in età adulta a fini terapeutici, non sarebbe esente da maggiori rischi a causa della più intensa invasività e impatto sul benessere psico-fisico dell'animale.

Pertanto, nell'interesse dell'animale, il medico veterinario potrà effettuare gli interventi di caudotomia a scopo preventivo sui cani impiegati nelle citate attività,

attenendosi alle buone pratiche veterinarie, previa anestesia e entro la prima settimana di vita dell'animale, rilasciando una certificazione dalla quale si evincano le ragioni che hanno motivato l'intervento stesso (articolo 10, comma 2 lett.a)."

La Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2011 pubblica modificazioni e differimento del termine di efficacia dell'ordinanza concernente la tutela dell'incolumità pubblica che, sempre con riferimento alla caudotomia, prevedono:

"Sono vietati: (...)

d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformità all'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201;

e) la vendita, l'esposizione e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lett. d).

L'ENCI chiede a codesto Spettabile Ministero chiarimenti in merito all'applicazione di tali disposizioni, che sembrano non coincidere tra loro, al fine di comunicare ai propri associati e ai propri comitati organizzatori di manifestazioni le regole alle quali attenersi.

In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti.

Il Presidente
Francesco Balducci